

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

172.010.1

del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24, 43, 47 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),²

ordina:

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1 Dibattiti
(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)

¹ Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

² Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

³ Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

⁴ Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA.

⁵ Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.

Art. 2 Pianificazione degli affari
(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA)

¹ La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

² Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

RU 1999 1258

¹ RS 172.010

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010
(RU 2009 6137).

Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni

(art. 14, 15, 17 LOGA)

- ¹ Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).
- ² Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.
- ³ Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.
- ⁴ Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.
- ⁵ I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.

Art. 4 Consultazione degli uffici

- ¹ Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeresstate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.
- ² Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.
- ³ Sono considerate cointeresstate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Art. 5 Procedura di corapporto

(art. 15 e 33 LOGA)

- ¹ La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.
- ^{1bis} La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.³
- ² Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.⁴

³ Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331).

Capitolo 1a:⁵**Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari****Art. 5a**

¹ Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 2002⁶ sul Parlamento. Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, decide il Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide in ogni caso:

- a. su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo;
- b. su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

³ Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d'intesa con il dipartimento competente.

Capitolo 2: L'Amministrazione**Sezione 1:⁷ Articolazione dell'Amministrazione federale****Art. 6****Principi**

(art. 8 cpv. 1 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.

² Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.

³ Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990⁸ sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4117).

⁶ RS 171.10

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

⁸ RS 616.1

Art. 7 Amministrazione federale centrale

(art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA)

¹ Fanno parte dell'Amministrazione federale centrale:

- a. i dipartimenti e la Cancelleria federale;
- b. le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni;
- c. i gruppi;
- d. gli uffici federali incluse le unità amministrative GEMAP, nonché le loro ulteriori suddivisioni.

² Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un'altra denominazione.

³ Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b–d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento.

⁴ Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata

(art. 2 cpv. 3 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative:

- a. le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA;
- b. le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo;
- c. gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato;
- d. le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato.

² Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 7b Attribuzione delle unità amministrative decentralizzate

Entro i limiti fissati dalla legge, le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono attribuite come segue:

- a. alla Cancelleria federale o a un dipartimento; e
- b. a una delle categorie di cui all'articolo 7a capoverso 1.

Art. 8 Elenco delle unità

¹ Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative:

- a. dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali;
- b. dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari.

² Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari.

Sezione 1a:⁹ Commissioni extraparlamentari**Art. 8a** Commissioni consultive e commissioni decisionali

¹ Secondo le loro funzioni, le commissioni extraparlamentari sono commissioni consultive o commissioni decisionali.

² Le commissioni consultive danno pareri e preparano progetti.

³ Le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale.

Art. 8b Eleggibilità

Può divenire membro di una commissione extraparlamentare qualsiasi persona che adempie le condizioni d'impiego nell'Amministrazione federale.

Art. 8c Rappresentanza dei sessi

¹ La rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 30 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

² Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 30 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

Art. 8c^{bis10} Rappresentanza delle comunità linguistiche

¹ Nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. Occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia.

² Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

¹⁰ Introdotta dal n. II I dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2653).

Art. 8d Superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge

¹ Il superamento del numero massimo di membri di una commissione extraparlamentare previsto dalla legge è permesso solo eccezionalmente e deve essere motivato.

² Un superamento è giustificato in particolare se:

- a. sono riunite diverse commissioni;
- b. solo un numero superiore di membri permette una composizione equilibrata;
- c. l'importanza dell'ambito politico di competenza della commissione esige che sia rappresentato un più ampio ventaglio di interessi.

Art. 8e Decisione istitutiva

¹ Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale.

² La decisione istitutiva deve in particolare:

- a. motivare la necessità della commissione e definirne in modo dettagliato i compiti;
- b.¹¹ citare i nomi dei membri della commissione e degli eventuali membri supplenti indicando i dati di cui agli articoli 8f e 8k capoverso 2;
- c. motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge;
- d. citare i nomi del presidente e del vicepresidente;
- e. disciplinare l'organizzazione della commissione;
- f. disciplinare il modo in cui la commissione riferisce sulle sue attività e informa il pubblico;
- g. disciplinare l'obbligo di mantenere il segreto;
- g^{bis}.¹² stabilire la categoria di indennizzo cui la commissione è attribuita secondo gli articoli 8n e 8p, nonché secondo l'allegato 2;
- h. fissare i diritti della Confederazione in materia d'utilizzazione dei documenti e delle procedure eventualmente elaborati dalla commissione e protetti dai diritti d'autore;
- i. disciplinare, se necessario, i rapporti della commissione con i Cantoni, i partiti e le altre organizzazioni;
- j.¹³ attribuire la commissione all'autorità competente (dipartimento o Cancelleria federale) e designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione;

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6137).

- k. definire il quadro finanziario generale, in particolare i crediti disponibili per i mandati specifici, nonché le altre voci di spese importanti;
- l. disciplinare il dovere dell'amministrazione di informare la commissione.

Art. 8f¹⁴ Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Ogni membro di una commissione informa su:

- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale¹⁵.

³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo adegua la decisione istitutiva e aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

Art. 8g Durata del mandato

¹ La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quattro anni. Essa corrisponde al periodo di legislatura del Consiglio nazionale.

² Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest'ultima.

Art. 8h Rinnovo integrale

¹ Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari.

² La Cancelleria federale coordina il rinnovo integrale delle commissioni. Al riguardo emana le corrispondenti istruzioni e le comunica alle Commissioni della gestione delle Camere federali.

³ Dopo ogni rinnovo integrale, la Cancelleria federale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali sulla composizione delle commissioni extraparlamentari.

¹⁴ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 26 nov. 2008 alla fine del presente testo.

¹⁵ RS 311.0

Art. 8i Limitazione della durata della funzione

¹ La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limitata a 12 anni al massimo; il mandato finisce al termine dell'anno civile corrispondente.

² In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.

³ La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d'ufficio da un altro atto normativo.

Sezione 1b:¹⁶ Organi di direzione di stabilimenti della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato**Art. 8j**

¹ Il Consiglio federale nomina:

- a. il consiglio d'amministrazione o il consiglio d'istituto degli stabilimenti della Confederazione;
- b. i rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico;
- c. i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù dell'articolo 762 del Codice delle obbligazioni¹⁷ e designa i rappresentanti che l'assemblea generale deve eleggere.

² Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.

Sezione 1c:¹⁸ Elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione**Art. 8k**

¹ In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione degli stabilimenti della Confederazione e dei rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

¹⁷ RS **220**

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

² L'elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

- a. cognome e nome;
- b. sesso;
- c. lingua madre;
- d. anno di nascita;
- e. titolo;
- f. indirizzo.

³ Per i membri delle commissioni extraparlamentari, l'elenco è completato con le relazioni d'interesse.

⁴ I dati possono essere consultati in linea dalla nomina a membro sino alle dimissioni della persona interessata.

⁵ I dati possono essere archiviati per scopi statistici.

Sezione 1d:¹⁹

Indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari

Art. 8l Aventi diritto

Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare.

Art. 8m Commissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato

Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni consultive e le commissioni decisionali sono suddivise in due gruppi:

- a. le commissioni politico-sociali, ossia le commissioni che sostengono l'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale e trattano principalmente questioni politico-sociali;
- b. le commissioni di vigilanza sul mercato, ossia le commissioni che vigilano sul funzionamento di un mercato o lo sostengono in modo determinante.

Art. 8n Categorie di commissioni politico-sociali

¹ Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni politico-sociali sono suddivise nelle seguenti categorie in base alle conoscenze richieste ai loro membri e ai compiti da esse svolti:

- a. categoria S3: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore di competenza della commissione e possedere conoscenze che non possono essere acquisite in tempo breve;

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6137).

- b. categoria S2: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che dispongono di poteri decisionali sovrani;
- c. categoria S1: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che hanno compiti consultivi.

² L'attribuzione delle commissioni politico-sociali alle categorie di indennizzo è disciplinata nell'allegato 2 numero 1.²⁰

Art. 8o Indennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali

¹ I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

² Gli importi sono riportati nell'allegato 2 numero 1. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri.²¹

³ La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l'autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

⁴ L'autorità competente può accordare al massimo una diaria supplementare al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni.

⁵ L'autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l'indomani.

⁶ Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

⁷ Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8p Categorie di commissioni di vigilanza sul mercato

¹ Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni di vigilanza sul mercato sono suddivise nelle seguenti categorie in base alla portata dei loro lavori:

- a. categoria M3: commissioni i cui lavori hanno un influsso sull'intera economia;
- b. categoria M2/A: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore;
- c. categoria M2/B: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore e che sostengono il funzionamento di un mercato, ma non si occupano della sua vigilanza;

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

- d. categoria M1: commissioni i cui lavori hanno un influsso su una parte di un settore o che esercitano funzioni d'arbitrato.

² L'attribuzione delle commissioni di vigilanza sul mercato alle categorie di indennizzo è disciplinata nell'allegato 2 numero 2.²²

Art. 8q Indennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato

¹ I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un'indennità forfetaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

² Gli importi sono riportati nell'allegato 2 numero 2. Nei limiti di tali importi e delle disposizioni seguenti del presente articolo, il Dipartimento federale dell'economia può disciplinare in maniera differenziata le indennità per la Commissione per la tecnologia e l'innovazione.²³

³ Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate.

⁴ Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all'anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d'occupazione è riportato nella decisione istitutiva o nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l'organizzazione della commissione interessata.²⁴

⁵ Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8r Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 8s Membri di una commissione al servizio della Confederazione

¹ I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.

² Eccezioni sono ammesse con l'accordo dell'autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l'impiego presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata.

³ Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

²³ Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).

Art. 8/ Esclusione del doppio indennizzo

I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso.

Sezione 2:²⁵**Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP)****Art. 9** Idoneità

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano se le proprie unità amministrative sono idonee per la GEMAP secondo l'articolo 44 LOGA.

² Un'unità amministrativa è idonea per la GEMAP se sono segnatamente soddisfatte le seguenti premesse:

- a. il compito non può essere meglio adempiuto a medio termine né mediante scorporo né da parte di un'unità dell'Amministrazione federale centrale non retta con GEMAP;
- b. l'unità amministrativa non è fortemente coinvolta nella preparazione e nell'elaborazione di progetti politici.
- c. il dipartimento o l'ufficio preposto può orientare l'operato dell'unità amministrativa nell'ambito di un ciclo di gestione prestabilito non troppo breve;
- d. la conversione in unità GEMAP genera valore aggiunto per la Confederazione. L'unità amministrativa può in particolare impiegare in modo più economico ed efficace le proprie risorse.

Art. 10 Decisione di conversione in unità GEMAP

Il Consiglio federale decide la conversione di un'unità amministrativa in unità GEMAP e assegna al dipartimento competente o alla Cancelleria federale il mandato di elaborare un mandato di prestazione.

Art. 10a Mandato di prestazione

Su proposta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il Consiglio federale decide sul mandato di prestazione pluriennale, previa consultazione delle commissioni competenti del Parlamento.

Art. 10b Convenzione sulle prestazioni

¹ In base al mandato di prestazione del Consiglio federale, i dipartimenti o la Cancelleria federale concludono con le unità amministrative GEMAP convenzioni annuali sulle prestazioni.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 gen. 2008 (RU 2008 191).

² I dipartimenti o la Cancelleria federale possono rinunciare a una convenzione sulle prestazioni con un fornitore di prestazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

³ Se soltanto una parte di un ufficio è retta con GEMAP, il dipartimento può delegare all'ufficio la conclusione della convenzione sulle prestazioni; è fatta salva l'approvazione della convenzione da parte del dipartimento.

Art. 10c Rapporti

¹ Le unità amministrative GEMAP riferiscono annualmente al dipartimento, alla Cancelleria federale o all'ufficio su come gli obiettivi della convenzione sulle prestazioni sono stati raggiunti.

² Un anno prima della scadenza del periodo del mandato di prestazione l'unità amministrativa GEMAP redige un rapporto sull'adempimento delle prestazioni e sugli effetti ottenuti.

Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione

Sezione 1: Principi

Art. 11 Principi dell'attività amministrativa (art. 3 LOGA)

L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:

- a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
- b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza;
- c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.

Art. 12 Principi della direzione dell'Amministrazione (art. 8, 35, 36 LOGA)

¹ A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

- a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;
- b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;
- c. adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni;
- d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;

- e. promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento;
- f. garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

² Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.

Art. 13 Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale
(art. 47 cpv. 1 LOGA)

¹ La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.

² Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

³ Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 14 Collaborazione tra le unità amministrative

¹ Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

² Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

³ Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15 Partecipazione di unità amministrative cointeressate

¹ Nella misura in cui non sia prescritta una consultazione degli uffici, per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.

² La partecipazione è effettuata sotto forma di audizione, a meno che una corrispondente base giuridica preveda l'approvazione. Di massima l'audizione è effettuata per scritto.

³ Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.

Art. 16 Conferenza dei segretari generali

(art. 53 LOGA)

¹ La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

² Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

Sezione 3: Pianificazione e supervisione**Art. 17** Pianificazione

(art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA)

¹ Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

² Le pianificazioni del Consiglio federale constano di:

- a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie previste dalla legge federale del 6 ottobre 1989²⁶ sulle finanze della Confederazione e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 1990²⁷;
- b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;
- c. se necessario, ulteriori pianificazioni.

³ Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

⁴ La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a. L'Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

⁵ Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.

²⁶ [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 4265 5191 535, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64]. Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

²⁷ [RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 1 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

Art. 18 Linee direttive della politica di Governo(art. 45^{bis} LRC²⁸)

¹ Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l'attività governativa nella legislatura.

² Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

³ Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.

Art. 19 Obiettivi annui del Consiglio federale

(art. 51 LOGA)

¹ Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

² Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l'articolo 45 della legge del 23 marzo 1962²⁹ sui rapporti fra i Consigli (LRC).

Art. 20 Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale

(art. 51 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

² Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC³⁰.

Art. 21 Supervisione

¹ La supervisione (*controlling*) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

² Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

²⁸ [RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119, RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

²⁹ Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

³⁰ Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

³ I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.

Art. 22 Documentazione dell'attività amministrativa

¹ Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione degli atti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per una regolare costituzione e gestione degli atti.

² L'Archivio federale coordina e controlla la gestione degli atti e assiste le unità amministrative.

³ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione³¹ coordina e sostiene l'impiego di mezzi informatici per la gestione degli atti, segnatamente nel campo della burocratica.

⁴ Per il resto si applica la legislazione federale sull'archiviazione.

Sezione 4: Informazione e comunicazione

(art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)³²

Art. 23

¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

³¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24 Vigilanza sull'Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA)

¹ Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

² La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.

³ La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.

Art. 25 Controllo

(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)

¹ Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:

- a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate;
- b. all'esame periodico di particolari settori.

² I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

Art. 26³³ Controllo da parte del Consiglio federale

(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)

Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l'articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell'articolo 57 LOGA.

Art. 27³⁴ Controllo dei compiti della Confederazione

(art. 5 LOGA)

¹ Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

² La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Sezione 6:³⁵ **Inchiesta amministrativa****Art. 27a** Scopo

¹ L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico.

² L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³⁶ sul personale federale nonché i procedimenti penali.

Art. 27b Procedimenti parallelamente in corso

¹ Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari.

² Se si può prevedere un conflitto di procedura, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta sospende o interrompe l'inchiesta amministrativa.

Art. 27c Autorità competente a ordinare un'inchiesta amministrativa

¹ Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.

² Il Consiglio federale ordina l'inchiesta se un'inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

Art. 27d Organi d'inchiesta

¹ L'inchiesta amministrativa è affidata a persone:

- a. le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;
- b. le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e
- c. alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

² L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta.

³ L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

⁴ Le disposizioni concernenti la ricsuazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968³⁷ (PA) sono applicabili per analogia.

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5251).

³⁶ RS 172.220.111.3

³⁷ RS 172.021

Art. 27e Mandato d'inchiesta

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:

- a. l'oggetto dell'inchiesta;
- b. la nomina dell'organo d'inchiesta;
- c. le competenze dell'organo d'inchiesta;
- d. l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio;
- e. le indennità spettanti all'organo d'inchiesta;
- f. l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari;
- g. il coinvolgimento di organi ausiliari;
- h. la presentazione dei rapporti;
- i. lo scadenario.

² Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

Art. 27f Apertura

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate.

² Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d'ispezione e di accesso degli organi d'inchiesta nonché l'obbligo di informare gli impiegati interessati.

Art. 27g Esecuzione

¹ Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA³⁸. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni.

² Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

³ Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14.

⁴ Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).

⁵ Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).

Art. 27h Interrogazioni

¹ Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare.

³⁸ RS 172.021

² L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale.

³ L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.

Art. 27i Protezione dei dati personali

Ogni servizio amministrativo invitato dall'organo d'inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992³⁹ sulla protezione dei dati.

Art. 27j Risultati

¹ L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto.

² Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.

³ L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa.

⁴ L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa.

⁵ I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

Capitolo 3a:⁴⁰ **Approvazione di atti legislativi dei Cantoni**

Art. 27k Presentazione
(art. 61b cpv. 1 LOGA)

¹ Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all'approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l'inoltro.

² Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

³ I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione.

³⁹ RS 235.1

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette l'atto legislativo inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27m Approvazione in casi non controversi

(art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall'inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

Art. 27n Approvazione in casi controversi

(art. 61b cpv. 3 LOGA)

¹ Se giunge alla conclusione che l'atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall'inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

² Se la risposta del Cantone lo persuade che l'atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

³ In caso contrario il dipartimento sottopone l'oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l'atto con riserva o di rifiutare l'approvazione.

Capitolo 3b:⁴¹ Trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero**Art. 27o** Informazione nei confronti della Confederazione

(art. 61c cpv. 1 LOGA)

¹ I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero.

² L'informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

- a. nel caso dei trattati intercantionali, dopo l'adozione del progetto da parte dell'organo intercantionale incaricato di elaborarli o dopo l'accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
- b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l'estero, prima della loro conclusione.

³ All'informazione è allegato il testo del trattato.

⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 27p Esame preliminare di trattati intercantionali

I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantionali per l'esame preliminare.

Art. 27q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi

(art. 62 cpv. 1 LOGA)

¹ Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all'accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

² Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

³ Ai trattati dei Cantoni con l'estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Art. 27r Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27s Comunicazione del risultato dell'esame; obiezione contro i trattati

(art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA)

¹ Entro due mesi dall'informazione nel Foglio federale secondo l'articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell'esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale.

² Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

³ Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

Art. 27t Reclamo all'Assemblea federale

(art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione

Art. 28 Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)

Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:

- a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici;
- c.⁴² l'attribuzione interna ai dipartimenti delle unità amministrative decentralizzate, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

Art. 29 Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

- a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;
- c. la procura a firmare;
- d.⁴³ il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

² Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

³ I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Art. 30 Istruzioni e documenti ausiliari

¹ Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell'Amministrazione.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

² Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:

- a. la preparazione degli affari del Consiglio federale;
- b. ...⁴⁴
- c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;
- d. l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione;
- e. i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato;
- f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell'ordinanza del 17 giugno 1991⁴⁵ sulla procedura di consultazione;
- g. l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica;
- h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell'Amministrazione;
- i. la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale;
- j. l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative;
- k. l'obbligo di gestione degli atti;
- l. le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA;
- m. il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

Sezione 2:

Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali⁴⁶

Art. 31

¹ Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale⁴⁷ a compiere atti per conto di uno Stato estero.

^{1bis} L'Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 1995⁴⁸ concernente la

⁴⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 2827).

⁴⁵ [RU **1991** 1632, **1996** 1651 art. 22. RU **2005** 4103 art. 22]. Vedi ora l'O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS **172.061.1**).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

⁴⁷ RS **311.0**

⁴⁸ RS **351.20**. Ora: Legge federale.

cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.⁴⁹

² Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

³ Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.⁵⁰

Sezione 3:⁵¹ ...

Art. 32

Sezione 4:⁵² ...

Art. 33

Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione

Art. 34

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971⁵³ che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 35

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

² Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza del 5 maggio 1999⁵⁴ sull'organizzazione della Cancelleria federale.

⁴⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

⁵¹ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 2827).

⁵² Abrogata dal n. I dell'O del 16 gen. 2008 (RU **2008** 191).

⁵³ [RU **1971** 1053]

⁵⁴ [RU **1999** 1757, **2002** 2827 n. III, **2004** 4521, **2007** 349 4477 n. IV 7. RU **2008** 5153 art. 11]. In vigore dal 1° giu. 1999.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008⁵⁵

¹ Fino al rinnovo integrale nel 2011, i dipartimenti continuano a provvedere alle nomine sostitutive dei membri delle commissioni extraparlamentari che hanno istituito prima del 1° gennaio 2009.

² Fino al rinnovo integrale nel 2011, l'articolo 8f sull'indicazione delle relazioni d'interesse si applica solo ai membri delle commissioni extraparlamentari neocostituite.

Disposizione transitoria concernente la modifica del 27 novembre 2009⁵⁶

Le indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari sono adeguate quanto prima alle disposizioni della modifica del 27 novembre 2009 della presente ordinanza, ma al più tardi per l'inizio del prossimo mandato.

Disposizione transitoria della modifica del 30 giugno 2010⁵⁷

Le commissioni extraparlamentari che non sono integrate nell'allegato 2 in virtù dell'articolo 8 capoverso 2, sono verificate e integrate in tale allegato in occasione del loro prossimo rinnovo integrale, conformemente all'articolo 57d LOGA.

55 RU 2008 5949

56 RU 2009 6137

57 RU 2010 3175

*Allegato 1*⁵⁸
(art. 8 cpv. 1)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

A. Bundeskanzlei (BK)

Chancellerie fédérale (ChF)

Cancelleria federale (CaF)

Chanzlia federala (ChF)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *centrale*:

1.1 Bundeskanzlei (BK)

Chancellerie fédérale (ChF)

Cancelleria federale (CaF)

Chanzlia federala (ChF)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *decentralizzata*:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:

2.1.1 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la trasparenza (IFPDT)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

Nessuno

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).
Secondo il n. II cpv. 3 se l'attribuzione di un'unità amministrativa all'Amministrazione federale decentralizzata conformemente all'all. 1 ha ripercussioni sullo statuto della cassa pensioni di tale unità, queste hanno effetto soltanto con la modifica delle pertinenti disposizioni organizzative nella legge speciale.
Aggiornato dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5047).

B. Departemente
Départements
Dipartimenti
Departaments

I. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Departament federal dals affars exteriurs (DFAE)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EDA)
Secrétariat général (SG-DFAE)
Segreteria generale (SG-DFAE)
Secretariat general (SG-DFAE)
- 1.2 Staatssekretariat (STS)
Secrétariat d'Etat (SEE)
Segreteria di Stato (SES)
Secretariat da stadi (SES)
- 1.3 Politische Direktion (PD)
Direction politique (DP)
Direzione politica (DP)
Direcziun politica (DP)
- 1.4 Direktion für Völkerrecht (DV)
Direction du droit international public (DDIP)
Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)
Direcziun da dretg internaziunal public (DDIP)
- 1.5 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)
Direction du développement et de la coopération (DDC)
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)
Direcziun da svilup e da cooperaziun (DSC)
- 1.6 Direktion für Ressourcen (DR)
Direction des ressources (DR)
Direzione delle risorse (DR)
Direcziun da resursas (DR)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Nessuna

II. Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Dipartimento federale dell'interno (DFI)
Departament federal da l'intern (DFI)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EDI)
Secrétariat général (SG-DFI)
Segreteria generale (SG-DFI)
Secretariat general (SG-DFI)
- 1.2 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG)
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU)
Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um (UFEG)
- 1.3 Bundesamt für Kultur (BAK)
Office fédéral de la culture (OFC)
Ufficio federale della cultura (UFC)
Uffizi federal da cultura (UFC)
- 1.4 Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)
Archives fédérales suisses (AFS)
Archivio federale svizzero (AFS)
Archiv federal svizzer (AFS)
- 1.5 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz)
Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)
Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)
Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra)
- 1.6 Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Uffizi federal da sanadad publica (UFSP)
- 1.7 Bundesamt für Statistik (BFS)
Office fédéral de la statistique (OFS)
Ufficio federale di statistica (UST)
Uffizi federal da statistica (UST)
- 1.8 Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Uffizi federal d'assicuranzas socialas (UFAS)
- 1.9 Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF)
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER)
Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER)
Secretariat da stadi per furmaziun e perscrutaziun (SFP)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonoma sul piano organizzativo:

- 2.1.1 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)
Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)
Settore dei politecnici federali (settore dei PF)
Sectur da las scolas politecnicas federalas (sectur da las PF)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

- 2.2.1 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)
Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ)
Politecnico federale di Zurigo (PFZ)
Scola politecnica federala Turitg (SPFT)
- 2.2.2 Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL)
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Politecnico federale di Losanna (PFL)
Scola politecnica federala Losanna (SPFL)
- 2.2.3 Paul-Scherrer-Institut (PSI)
Institut Paul Scherrer (PSI)
Istituto Paul Scherrer (PSI)
Institut Paul Scherrer (PSI)
- 2.2.4 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)
Institut federal per la perscrutaziun da gaud, naiv e cuntrada (WSL)
- 2.2.5 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA)
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA)
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)
Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun (EMPA)

- 2.2.6 Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG)
Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG)
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG)
Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas (EAWAG)
- 2.2.7 Schweizerisches Nationalmuseum (SNM)
Musée national suisse (MNS)
Museo nazionale svizzero (MNS)
Museum naziunal svizzer (MNS)
- 2.2.8 Pro Helvetia
Pro Helvetia
Pro Helvetia
Pro Helvetia
- 2.2.9 Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

III. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)

Département fédéral de justice et police (DFJP)

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Departament federal da giustia e polizia (DFGP)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *centrale*:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EJPD)
Secrétariat général (SG-DFJP)
Segreteria generale (SG-DFGP)
Secretariat general (SG-DFGP)
- 1.2 Bundesamt für Justiz (BJ)
Office fédéral de la justice (OFJ)
Ufficio federale di giustizia (UFG)
Uffizi federal da giustia (UFG)
- 1.3 Bundesamt für Polizei (fedpol)
Office fédéral de la police (fedpol)
Ufficio federale di polizia (fedpol)
Uffizi federal da polizia (fedpol)

1.4 Bundesamt für Migration (BFM)
Office fédéral des migrations (ODM)
Ufficio federale della migrazione (UFM)
Uffizi federal da migraziun (UFM)

1.5 Bundesamt für Metrologie (METAS)
Office fédéral de métrologie (METAS)
Ufficio federale di metrologia (METAS)
Uffizi federal da metrologia (METAS)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:

2.1.1 ...

2.1.2 Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF)
Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT)
Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT)
Servetsch da sorveglianza dal traffic da posta e da telecommunicaziun (STPT)

2.1.3 Kommission zur Verhütung von Folter
Commission de prévention de la torture
Commissione per la prevenzione della tortura
Cumissiun per la prevenziun cunter la tortura

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

2.2.1 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (SIR)
Institut suisse de droit comparé (ISDC)
Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)
Institut svizzer da dretg cumparativ (ISDC)

2.2.2 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)
Institut Federal da Proprietad Intellectuala (IPI)

2.2.3 Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB)
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)
Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
Autoritad federala da sorveglianza en chaussas da revisiun (ASR)

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

IV. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Departament federal da defensium, protecziun da la populaziun e sport (DDPS)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *centrale*:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-VBS)
Secrétariat général (SG-DDPS)
Segreteria generale (SG-DDPS)
Secretariat general (SG-DDPS)
- 1.2 Nachrichtendienst des Bundes (NDB)
Service de renseignement de la Confédération (SRC)
Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)
Servetsch d'informaziun da la confederaziun (SIC)
- 1.3 Oberauditorat (OA)
Office de l'auditeur en chef (OAC)
Ufficio dell'uditore in capo (UUC)
Auditorat superiur (AS)
- 1.4 Gruppe Verteidigung
Groupement Défense
Aggruppamento Difesa
Gruppa da defensium
 - 1.4.1 Armeestab (A Stab)
Etat-major de l'armée (EM A)
Stato maggiore dell'esercito (SM Es)
Stab da l'armada (StA)
 - 1.4.2 Führungsstab der Armee (FST A)
Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A)
Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs)
Stab directiv da l'armada (S dir A)
 - 1.4.3 Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA)
Formation supérieure des cadres de l'armée (FSCA)
Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ)
Instrucziun superiura dal cader da l'armada (ISCA)

- 1.4.4 Heer (HE)
 - Forces terrestres (FT)
 - Forze terrestri (FT)
 - Forzas terrestras (FT)
 - 1.4.5 Luftwaffe (LW)
 - Forces aériennes (FA)
 - Forze aeree (FA)
 - Aviatica militare (AM)
 - 1.4.6 Logistikbasis der Armee (LBA)
 - Base logistique de l'armée (BLA)
 - Base logistica dell'esercito (BLEs)
 - Basa da logistica da l'armada (BLA)
 - 1.4.7 Führungsunterstützungsbasis (FUB)
 - Base d'aide au commandement BAC)
 - Base d'aiuto alla condotta (BAC)
 - Basa d'agid al commando (BAC)
 - 1.5 Gruppe armasuisse (ar)
 - Groupement armasuisse (ar)
 - Aggruppamento armasuisse (ar)
 - Gruppa armasuisse (ar)
 - 1.5.1 Bundesamt für Rüstungsbeschaffung
 - Office fédéral pour l'acquisition d'armement
 - Ufficio federale per l'acquisto di armamenti
 - Uffizi federal per l'acquisiziun d'armaments
 - 1.5.2 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)
 - Office fédéral de topographie (swisstopo)
 - Ufficio federale di topografia (swisstopo)
 - Uffizi federal da topografia (swisstopo)
 - 1.6 Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
 - Office fédéral de la protection de la population (OFPP)
 - Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)
 - Uffizi federal da proteccziun da la populaziun (UFPP)
 - 1.7 Bundesamt für Sport (BASPO)
 - Office fédéral du sport (OFSP)
 - Ufficio federale dello sport (UFSP)
 - Uffizi federal da sport (UFSP)
- 2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:**
- Nessuna

V. Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
Département fédéral des finances (DFE)
Dipartimento federale delle finanze (DFF)
Departament federal da finanzas (DFF)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EFD)
 Secrétariat général (SG-DFF)
 Segreteria generale (SG-DFF)
 Secretariat general (SG-DFF)
- 1.2 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF)
 Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI)
 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)
 Secretariat da stadi per dumondas finanzialas internaziunalas (SFI)
- 1.3 Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)
 Administration fédérale des finances (AFF)
 Amministrazione federale delle finanze (AFF)
 Administraziun federala da finanzas (AFF)
- 1.4 Eidgenössisches Personalamt (EPA)
 Office fédéral du personnel (OFPER)
 Ufficio federale del personale (UFPER)
 Uffizi federal da persunal (UFPER)
- 1.5 Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
 Administration fédérale des contributions (AFC)
 Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
 Administraziun federala da taglia (AFT)
- 1.6 Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
 Administration fédérale des douanes (AFD)
 Amministrazione federale delle dogane (AFD)
 Administraziun federala da duana (AFD)
- 1.7 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT)
 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT)
 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT)
 Uffizi federal d'informatica e da telecomunicaziun (UFIT)
- 1.8 Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)
 Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
 Uffizi federal per edifizis e logistica (UFEL)

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:

- 2.1.1 Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
Contrôle fédéral des finances (CDF)
Controllo federale delle finanze (CDF)
Controlla federala da finanzas (CDF)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

- 2.2.1 Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV)
Régie fédérale des alcools (RFA)
Regia federale degli alcool (RFA)
Administraziun federala d'alcohol (AFA)
- 2.2.2 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Autoritad federala per la sorveglianza dals martgads da finanzas (FINMA)
- 2.2.3 Pensionskasse des Bundes PUBLICA
Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Cassa federala da pensium PUBLICA

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

VI. Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

Département fédéral de l'économie (DFE)

Dipartimento federale dell'economia (DFE)

Departament federal d'economia (DFE)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-EVD)
Secrétariat général (SG-DFE)
Segreteria generale (SG-DFE)
Secretariat general (SG-DFE)
- 1.2 Preisüberwachung (PUE)
Surveillance des prix (SPR)
Sorveglianza dei prezzi (SPR)
Sorveglianza dals pretschs (SPR)

- 1.3 Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
Secretariat da stadi per l'economia (SECO)
 - 1.4 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
Uffizi federal da furnaziun professiunala e da tecnologia (UFFT)
 - 1.5 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
Uffizi federal d'agricoltura (UFAG)
 - 1.6 Bundesamt für Veterinärwesen (BVET)
Office vétérinaire fédéral (OVF)
Ufficio federale di veterinaria (UFV)
Uffizi federal veterinar (UFV)
 - 1.7 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)
Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE)
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)
Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (UFPE)
 - 1.8 Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
Office fédéral du logement (OFL)
Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)
Uffizi federal d'abitaziuns (UFAB)
- 2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:**
- 2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:**
Nessuna
 - 2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:**
 - 2.2.1 Schweiz Tourismus (ST)
Suisse Tourisme (ST)
Svizzera Turismo (ST)
Svizra Turissem (ST)
 - 2.2.2 Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)
Société suisse de crédit hôtelier (SCH)
Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Societad svizra da credit d'hotel (SCH)

- 2.2.3 Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV)
Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE)
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)
Assicuranza svizra cunter las ristgas da l'export (ASRE)
- 2.2.4 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)
Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)
Institut federal da scola auta per la furmaziun professiu-nala (IFFP)

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:

Nessuna

VII. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) Departament federal per ambient, traffic, energia e comunicaziun (DATEC)

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale *centrale*:

- 1.1 Generalsekretariat (GS-UVEK)
Secrétariat général (SG-DETEC)
Segreteria generale (SG-DATEC)
Secretariat general (SG-DATEC)
- 1.2 Bundesamt für Verkehr (BAV)
Office fédéral des transports (OFT)
Ufficio federale dei trasporti (UFT)
Uffizi federal da traffic (UFT)
- 1.3 Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)
Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)
Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)
Uffizi federal d'aviatica civila (UFAC)
- 1.4 Bundesamt für Energie (BFE)
Office fédéral de l'énergie (OFEN)
Ufficio federale dell'energia (UFE)
Uffizi federal d'energia (UFE)

- 1.5 Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Office fédéral des routes (OFROU)
Ufficio federale delle strade (USTRA)
Uffizi federal da vias (UVIAS)
 - 1.6 Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
Office fédéral de la communication (OFCOM)
Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
Uffizi federal da comunicaziun (UFCOM)
 - 1.7 Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Office fédéral de l'environnement (OFEV)
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Uffizi federal d'ambient (UFAM)
 - 1.8 Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
Office fédéral du développement territorial (ARE)
Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)
Uffizi federal da svilup dal territori (ARE)
- 2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:**
- 2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:**
 - 2.1.1 Büro für Flugunfalluntersuchungen (BFU) und Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe (UUS)
Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (BEAA) et Service d'enquête sur les accidents des transports publics (SEA)
Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII)
Uffizi d'inquisiziun per accidents d'aviatica (UIIA) e Servetsch d'inquisiziun per accidents en il traffic public (SEA)
 - 2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:**
 - 2.2.1 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)
Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)
Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)
Inspektorat federal per la segirezza nucleara (IFSN)
 - 2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della Confederazione:**

Nessuna

Allegato 25⁹
(art. 8 cpv. 2, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari

1. Commissioni politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e attribuzione ai dipartimenti

1.1 Categoria S3, diaria 400 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica Commissione federale dei monumenti storici Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana Commissione tecnica per i radiofarmaci Commissione delle professioni mediche Consiglio svizzero di accreditamento Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia
DFP	Commissione federale dei prodotti da costruzione
DFE	Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione Commissione di formazione del servizio veterinario Consiglio per l'assetto del territorio
DATEC	Commissione federale per la ricerca energetica Commissione federale per la sicurezza biologica Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Commissione federale per la sicurezza nucleare Commissione di esperti in ecotossicologia

⁵⁹ Introdotta dall'O del 27 nov. 2009 (RU 2009 6137). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 giu. 2010 (RU 2010 3175). Aggiornato dal n. I dell'O del 20 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4961). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 30 giu. 2010 qui avanti.

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
	Commissione per la gestione delle scorie radioattive Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili
DDPS	Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Comitato svizzero della protezione dei beni culturali

1.2 Categoria S2, diaria 300 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate alimentari Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di chimico delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di ispettore delle derrate alimentari
DFE	Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati
DATEC	Commissione federale del Parco nazionale Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale ⁶⁰
DDPS	Commissione federale di vigilanza sull'istruzione aeronautica preparatoria Commissione federale degli ingegneri geometri

1.3 Categoria S1, diaria 200 franchi

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFAE	Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo Commissione svizzera per l'UNESCO

⁶⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

 Dipartimento
competente

Commissione extraparlamentare

DFI

Gruppo di lavoro Influenza
 Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am
 Römerholz a Winterthur
 Commissione federale dei medicinali
 Commissione federale del design
 Commissione federale per l'alimentazione
 Commissione federale del cinema
 Commissione federale della fondazione Gottfried Keller
 Commissione federale per i problemi dell'AIDS
 Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool
 Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni
 fondamentali
 Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi
 Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
 e l'invalidità
 Commissione federale della previdenza professionale
 Commissione federale per le questioni relative alla droga
 Commissione federale per le questioni femminili
 Commissione federale per le vaccinazioni
 Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
 Commissione federale per la prevenzione del tabagismo
 Commissione federale per le questioni spaziali
 Commissione federale contro il razzismo
 Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
 Commissione federale delle belle arti
 Commissione federale delle borse per studenti stranieri
 Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo
 Commissione di esperti per la promozione cinematografica
 Commissione della Biblioteca nazionale svizzera
 Commissione della statistica federale
 Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Sviz-
 zeri all'estero
 Commissione delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni
 Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFF	Commissione per l'armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi Organo consultivo per l'IVA
DFGP	Commissione federale di metrologia Commissione federale della migrazione Commissione federale degli esperti del registro di commercio Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento
DFE	Commissione consultiva per l'agricoltura Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL Commissione federale del lavoro Commissione federale della formazione professionale Commissione federale delle scuole universitarie professionali Commissione federale del consumo Commissione federale dell'abitazione Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro Commissione federale per i responsabili della formazione professionale Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie Forum PMI Commissione per gli impianti di stabulazione Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni Consiglio della ricerca agronomica Comitato svizzero per la FAO Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Commissione di periti doganali

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DATEC	Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione federale d'igiene dell'aria Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV Commissione per la ricerca nel settore stradale Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»
DDPS	Commissione telematica Commissione federale di tiro Commissione federale dello sport Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promozione internazionale della pace Commissione dell'armamento Commissione del servizio militare non armato per motivi di coscienza

2. Commissioni di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo, importo forfetario e attribuzione ai dipartimenti

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare	Categoria	Presidente (100 %) in franchi	Vicepresidente (100 %) in franchi	Membro (100 %) in franchi
DFE	Commissione della concorrenza	M3	280 000	200 000	180 000
DATEC	Commissione federale delle comunicazioni	M2/A	250 000	180 000	150 000
DATEC	Commissione federale dell'energia elettrica				
DFE	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	M2/B	225 000	160 000	135 000
DFGP	Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini	M1	200 000	140 000	120 000
DFGP	Commissione federale delle case da gioco				
DATEC	Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria				
DATEC	Commissione Uffici postali				

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare	Categoria	Presidente (100 %) in franchi	Vicepresidente (100 %) in franchi	Membro (100 %) in franchi
DATEC	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva				

*Allegato 3*⁶¹

⁶¹ Introdotta dall'O del 27 nov. 2009 (RU **2009** 6137). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

